

COMUNE DI POGLIANO MILANESE
provincia di Milano

AREA URBANISTICA

**REGOLAMENTO
DELLA COMMISSIONE
PER LA VALUTAZIONE PAESAGGISTICA
DEI PROGETTI DI EDILIZIA PRIVATA**

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE PAESAGGISTICA DEI PROGETTI DI EDILIZIA PRIVATA

ART. 1 – ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione per la valutazione paesaggistica dei progetti di edilizia privata del Comune di Pogliano Milanese, ricopre inoltre il ruolo di commissione per il paesaggio ai sensi dell'art. 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12.-

ART. 2 – COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

La Commissione è l'organo tecnico-consultivo che esprime pareri, non vincolanti, in seno all'istruttoria per il rilascio dei titoli abilitativi all'edificazione privata, anche ai sensi dell'art. 5.5 della D.G.R. 15.3.2006 n. 8/2121.

Il parere della commissione è acquisito in tutti quei casi in cui sia ritenuto opportuno a giudizio del responsabile del procedimento.

La commissione esprime inoltre pareri obbligatori, ancorché non vincolanti, in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, ai sensi dell'art. 81 della L.r 12/2005 e s.m.i.

La commissione può essere invitata ad esprimere il proprio parere anche nei casi qui di seguito elencati:

- *Irrogazioni di sanzioni amministrative in materia paesaggistica;*
- *Accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 181 del D.Lvo n. 42 del 22.1.2004 e s.m.i. ovvero dell'art. 1 – commi 37-38 e 39 della Legge 15.12.2004, n. 308;*
- *Pareri di cui all'art. 32 della Legge 28.2.1985, n. 47;*
- *Valutazione paesaggistica dei progetti ivi compresi i piani attuativi comunque denominati ai sensi del titolo IV° del Piano.-*

ART. 3 – COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione è costituita da un minimo di 3 (tre) membri ad un massimo di 4 (quattro) membri, individuati tra tecnici professionisti di comprovata esperienza nominati a seguito di selezione pubblica.

Può essere invitato a partecipare ai lavori della commissione, con il ruolo di relatore, il tecnico comunale che ha condotto il procedimento amministrativo di istruttoria dell'istanza sottoposta ad esame.

Il presidente potrà inoltre avvalersi di un segretario con funzione di verbalizzante.

ART. 4 – NOMINA DELLA COMMISSIONE E DEL PRESIDENTE

La nomina dei componenti la commissione è atto di gestione, condotto dal responsabile dell'Area Urbanistica dell'Amministrazione Comunale, a mezzo di selezione pubblica di professionisti di comprovata competenza ed esperienza professionale nel campo della pianificazione paesaggistica o nel campo della storia, della tutela e salvaguardia dei beni ambientali e paesaggistici e che dimostrino l'assenza di ogni forma di interesse privato nell'esercizio delle proprie funzioni;

Non possono dunque essere nominati componenti della Commissione i soggetti che:

- svolgano, direttamente o come dipendenti, attività di carattere professionale volte alla predisposizione di atti che possano costituire oggetto di esame da parte della Commissione per la valutazione paesaggistica dei progetti di edilizia privata;

- svolgono attività imprenditoriale nel settore dell'edilizia o siano soci o amministratori di società di detto settore operanti nel territorio comunale;
- coloro che siano anche membri di Commissione urbanistica nonché i dipendenti dell'Ente che svolgano anche funzioni in materia edilizia ed urbanistica poiché non sarebbe garantita, come richiesto dall'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 come modificato dal D.Lgs. 63/2008, una separata valutazione dei due profili (paesaggistico e urbanistico-edilizio).
- i soggetti che rivestono già una carica comunale sulla base di quanto disposto dal D. Lgs. 267/2000.

Nella prima seduta della Commissione Paesaggio, viene anche designato il Presidente della Commissione e può essere indicata, eventualmente, una lista di membri supplenti cui attingere in caso di rinuncia, decadenza o revoca del mandato di uno o più membri effettivi.

ART. 5 – CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione è convocata dal Responsabile del Procedimento sentito all'uopo il Presidente, preferibilmente all'interno degli orari di servizio dei dipendenti comunali, al fine di ridurre il ricorso a lavoro straordinario.

Salvo diversi accordi tra i componenti, la convocazione è effettuata almeno cinque giorni prima della seduta, a mezzo posta, telegramma, telefax o posta elettronica.-

Il termine di cui al precedente comma 2 può essere ridotto in casi d'urgenza in base alla valutazione del Presidente e, comunque, non può essere inferiore a due giorni lavorativi.

Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche.-

ART. 6 – VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DECISIONI

Per la validità delle sedute della Commissione è richiesta la presenza di almeno, la metà più uno dei componenti ivi incluso obbligatoriamente il presidente. Le decisioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità di voto, vale il voto del Presidente.

La commissione esprime il proprio parere a maggioranza dei componenti presenti.

Nel caso in cui un componente abbia legami di parentela diretta con i titolari dell'istanza da esaminare o abbia un interesse personale sull'argomento per il quale deve essere espresso il parere è tenuto ad astenersi dalla discussione e dalla votazione.

ART. 7 – ATTIVITA' DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE

L'area Urbanistica assicura l'attività di supporto tecnico-operativo alla commissione.

Il segretario della commissione è individuato dal Responsabile dell'Area Urbanistica all'interno del personale del suo settore, partecipa alle sedute della commissione e procede all'invio delle convocazioni delle sedute.-

Per ogni seduta della Commissione il segretario redige verbale in cui sono riportate le motivazioni degli eventuali voti contrari alla decisione assunta.-

Il processo verbale è sottoscritto dal Presidente della Commissione, dal segretario e dai componenti della Commissione presenti alla seduta.

ART. 8 – ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE

Il Responsabile del procedimento di istruttoria delle istanze propone al presidente l'iscrizione della pratica all'esame della commissione, entro i termini imposti dalla vigente legislazione per la conclusione del procedimento di istruttoria del procedimento.

ART. 9 – FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

La Commissione ha la facoltà di ammettere l'audizione dei progettisti per l'illustrazione degli elaborati.-

La Commissione ha la facoltà di richiedere la partecipazione di tecnici esperti in relazione alle specifiche tematiche oggetto di parere.- Tali tecnici non hanno diritto di voto.-

La commissione è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e comunque, nel caso necessiti di un supplemento istruttorio, questo deve avvenire entro i quindici giorni successivi.-

ART. 10 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento oggetto d'esame con il contesto nel quale l'intervento proposto risulterà inserito, considerando i principi, le norme e i vincoli degli strumenti di pianificazione vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio.-

Nei casi di manutenzione o ristrutturazione di edifici di rilevanza storica o che rivestano carattere di interesse quali elementi di cultura materiale, la commissione valuterà il rispetto dei principi di conservazione, tutela e recupero del patrimonio storico ed architettonico.

La Commissione valuta gli interventi proposti in relazione ai criteri stabiliti dalla D.G.R. del 18.3.2006 n. 8/2121 e dalla D.G.R. dell'8.11.2002 n. 7/11045.-

ART. 11 – DURATA DELLA COMMISSIONE E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI

La commissione è di norma rinnovata ogni cinque anni, restando comunque in carica fino all'avvenuta nomina della nuova commissione;

I componenti sono dichiarati decaduti qualora non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della commissione. In caso di decadenza si procederà alla sostituzione attingendo alle candidature già presenti agli atti d'ufficio o, in mancanza, attraverso nuova selezione pubblica.

~~**ART. 12 – INDENNITÀ**~~

~~Ai componenti esterni spetta, per ogni seduta, un'indennità di presenza pari ad € 18,08 aggiornabile a seguito di normative e/o disposizioni insorte, anche a livello comunale.~~

ART. 13 – MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento potrà essere modificato con atto del Consiglio Comunale anche su proposta della commissione stessa o degli uffici competenti.